



Decreto Dirigenziale n. 50 del 03/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

FRI - EL ACERRA SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO SITO IN ACERRA IN CONTRADA PAGLIARONE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. Del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n. 19 del 18/08/2009 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 416 del 09/10/2006 il Settore 01 dell'A.G.C.12 ha rilasciato alla Fri -El Acerra srl autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per la riconversione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse della potenza di 74,8 MW sito in Acerra, Contrada Pagliarone,
- b. che l'impianto citato, in quanto impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili con potenza termica superiore a 50 MW è soggetto, altresì, all'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come previsto dall'all. I al D.Lgs. 59/05, ora all. VIII Parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. che la Fri – El Acerra srl in data 17/07/2007 prot. n. 643058 ha richiesto a questo Settore l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05 per l'impianto IPPC esistente di cui sopra;
- d. che in data 27/10/2009, con nota prot. 9224692, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- e. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Il MATTINO”* in data 16/11/2009;
- f. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico

PRESO ATTO

- a. che, con nota prot. n. 11378 del 11/05/2010, questo Settore ha richiesto all'Avvocatura Regionale se gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 50 MW, debbano essere autorizzati dal Settore competente in materia di A.I.A. o dal Settore competente in materia di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03;
- b. che l'Avvocatura Regionale, con parere prot. 88/94-05-07-2010, evidenziato che la procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui è regolata da più leggi concorrenti, alla luce del "principio di specialità" secondo il quale nel concorso di più fonti normative sulla stessa vicenda prevale quella più specifica, ha ritenuto che le disposizioni sostanziali di cui al D.Lgs. 59/05 sull'A.I.A. "si attuano" all'interno del procedimento unico previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 387/03;

CONSIDERATO

- a. che questo Settore, competente in materia di A.I.A., ha indetto e convocato conferenza di servizi istruttoria, iniziata in data 23/06/2010 e conclusasi in data 15/12/2010, alla quale ha partecipato anche l'Università degli Studi di Napoli Parthenope (che in virtù di convenzione stipulata con l'AGC 05 fornisce assistenza tecnica nelle istruttorie delle AIA) al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sostanziali di cui al D.Lgs. 59/05 nell'impianto IPPC cod. 1.1 della Fri – El Acerra srl, autorizzato con D.D. n. 416 del 09/10/2006, ai sensi dell'art. 12 Dlgs 387/03, dal Settore 01 dell'AGC 12 della Giunta Regionale;
- b. che le risultanze istruttorie della conferenza citata, il contenuto dei cui verbali (verbale del 23/06/2010, verbale del 13/07/2010 e verbale del 15/12/2010) si richiama, hanno evidenziato, tra l'altro, quanto segue:
 - b.1 trattasi di impianto esistente, che la Fri-El Acerra srl, ha acquistato in data 09/02/2006 dalla NGP SpA e riconvertito in biomasse;
 - b.2 la riconversione del precedente impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a metano e olio combustibile di potenza termica superiore a 134MW, in impianto di combustione con potenza termica di oltre 50 MW alimentato a biomasse non integra una modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 2, lettera n) D.Lgs. 59/05, per cui il nuovo impianto non è soggetto a V.I.A. (valutazione impatto ambientale) ai sensi dell'art. 7, comma 2 del medesimo decreto;
- c. che nella citata conferenza, esaminata la documentazione acquisita agli atti in data 17/07/2007 prot. n. 643058, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 12/11/2010 prot. n. 906192:
 - c.1 la Provincia di Napoli con nota prot.116355 del 15/12/2010 ha espresso parere favorevole subordinato all'accertamento della verifica dei sistemi di abbattimento da parte dell'ARPAC, alla verifica dell'altezza di camini e alla richiesta alla Provincia, da parte del gestore dell'impianto consortile di Acerra Omomorto, dell'autorizzazione allo scarico dei reflui nei Regi Lagni;
 - c.2 dalla documentazione agli atti risulta l'idoneità dei sistemi di abbattimento ed una altezza dalla bocca dei camini superiore di almeno un metro dal colmo dei tetti, la non esistenza di pareti ostative alla diffusione dei fumi nel raggio di 10 metri da bocca camino, salve le verifiche che l'ARPAC dovrà effettuare in fase di controllo;
 - c.3 fatta salva ogni questione di merito, la richiesta dell'ASI alla Provincia dell'autorizzazione allo scarico dei reflui nei Regi Lagni è fatto che non dipende dalla società; si richiama, a tal proposito, il parere dell'Avvocatura Regionale prot. PP 260-05-07 del 23/12/2009;
 - c.4 l'ARPAC, l'ASL NA 2, il Consorzio ASI hanno espresso parere favorevole con le prescrizioni indicate nei verbali e riportate negli allegati A e B nel seguito indicati;
 - c.5 il Comune di Acerra ha richiesto, nella seduta del 15/12/2010, di non concludere la Conferenza alla luce delle prescrizioni date all'impianto nonchè per la mancanza del piano di caratterizzazione del sito, ritenuto dal Comune propedeutico a qualsiasi autorizzazione, anche nel caso di impianto esistente;
 - c.6 la richiesta del Comune non è stata accolta in quanto il progetto è stato ampiamente valutato in Conferenza e le prescrizioni sono state date proprio per incrementare gli standard di

- sicurezza ambientale dell'impianto; relativamente alla caratterizzazione del sito, la normativa in caso di impianto esistente ed in esercizio prevede, se necessario, la MISE;
- d. che all'impianto sono state date prescrizioni ed imposti adeguamenti e controlli indicati nel rapporto tecnico (All. A) e nel piano di monitoraggio e controllo (All. B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto, redatti dall'Università degli Studi Napoli Parthenope;

VISTO che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 164778 del 01/03/2011 è stata richiesta informativa al Prefetto di cui all'art. 10 DPR 03.06.1988 n. 252;

RITENUTO di approvare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, gli allegati rapporto tecnico (All. A) ed il piano di monitoraggio e controllo (All. B), redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, nei quali vengono indicati le prescrizioni, gli adeguamenti e i controlli imposti all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse della potenza elettrica complessiva pari a 74,8 MW, impianto esistente IPPC, elencato nell'All. 1, codice 1.1, del D.Lgs.59/05, ora allegato VIII parte II Dlgs. 152/06, ubicato in Acerra (NA) contrada Pagliarone, gestito dalla Fri – El Acerra srl;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di approvare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, gli allegati rapporto tecnico (All. A) ed il piano di monitoraggio e controllo (All. B), redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, nei quali vengono indicati le prescrizioni, gli adeguamenti e i controlli imposti, ai sensi delle disposizioni sostanziali di cui al Dlgs. 59/05, all'impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da biomasse della potenza elettrica complessiva pari a 74,8 MW, impianto esistente IPPC, elencato nell'All. 1, codice 1.1, del citato decreto, ora allegato VIII parte II Dlgs. 152/06, ubicato in Acerra (NA) contrada Pagliarone, gestito dalla Fri – El Acerra srl;
2. di dare atto che nell'impianto di cui sopra, autorizzato con D.D. n. 416 del 09/10/2006, ai sensi dell'art.12 D.Lgs.387/2003, dal Settore 01 dell'AGC 12, gestito dalla FRI – EL Acerra srl dovrà essere garantito:
 - 2.1 il non superamento dei valori emissivi riportati nella colonna obiettivo della scheda S1 degli allegati al piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;
 - 2.2 il non superamento del 90% dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarichi in rete fognaria" dei reflui prima di convogliarli all'impianto B.I.A.C. della N.G.P. Bionatura s.r.l. e nelle more dell'entrata in funzione di detto impianto al depuratore consortile Acerra Omomorto tramite condotta denominata "asta fognaria Montefibre";
 - 2.3 eventuali superamenti dei valori obiettivo di cui ai punti 2.1 e 2.2, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente al Settore 01 dell'AGC 12, all'ARPAC e al Comune di Acerra, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. **I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
 - 2.4 il non superamento dei valori limite menzionati al punto C3 "Emissioni sonore e sistemi di contenimento" del rapporto tecnico dell'impianto, All."A".
 - 2.5 **la esecuzione del progetto di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia da realizzarsi, da parte del gestore, entro sei mesi dalla data di notifica del presente decreto;**
3. di **precisare** che le prescrizioni, gli adeguamenti e i controlli vengono imposti sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 17/07/2007 prot. n. 643058, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 12/11/2010 prot. n. 906192, esaminata dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi;

4. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
- 4.1 prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
- 4.2 considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
- 4.2.1 versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista del DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 4.2.2 saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla FRI – EL srl;
- 4.2.3 entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata all'ARPA Campania;
- 4.2.4 le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a: **Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518**;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
- 5.1 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
6. relativamente agli scarichi la Fri-El s.r.l. dovrà conferire le proprie acque reflue, previa adeguata depurazione, all'impianto B.I.A.C. di N.G.P. Bionatura s.r.l., autorizzato da questo Settore con D.D. n. 390 del 30/12/2009. Nelle more dell'entrata in funzione di quest'ultimo impianto, i reflui della Fri-El. conferiti a N.G.P. Bionatura s.r.l., in base all'autorizzazione prot. 104203 del 06/02/2009, rilasciata dal dirigente Regionale Settore "Ciclo Integrato delle Acque" alla citata N.G.P. vanno al depuratore consortile di Acerra Omomorto (Tab. III, All. V, Parte III D.Lgs 152/06 e s.m.i.)
7. **di prescrivere**, per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera m, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e segnatamente:
- 7.1 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenile in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 7.2 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento **secondo le modalità riportate alle pag. 20 e 21 dell'all. A ed alle schede S7 e S8 del piano di monitoraggio e controllo allegato "B"**;
- 7.3 il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 7.4 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
8. **di dare atto** che quanto indicato e prescritto negli allegati A e B deve essere confermato o aggiornato ogni cinque anni, previa presentazione sei mesi prima di domanda della società, come previsto dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
9. **di stabilire** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
10. **di dare atto** che quanto indicato e prescritto negli allegati A e B potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- 10.1 l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
 - 10.2 le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
 - 10.3 la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse da quelle utilizzate;
 - 10.4 l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
 11. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, del presente provvedimento;
 12. **di dare atto** che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
 13. **di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
 14. **di dare atto** che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
 15. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
 16. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore 01 dell'ACG 12, per gli eventuali provvedimenti di competenza, al Comune di Acerra, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ATO 2 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
 17. **di notificare** il presente provvedimento alla società Fri – El Acerra srl;
 18. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
 19. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.
- Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi